

UNIVERSITÀ TELEMATICA “e-Campus”

Facoltà di PSICOLOGIA

Corso di laurea in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

DAL CRIMINE ALLA FEDE, UGUALI MA DIVERSI

Relatore: Prof. Armando Palmegiani

Criminologia e psicopatologia forense

Tesi di Laurea di: Stefania Floro

Matricola: 004035463

Anno accademico 2019-2020

ALLEGATO "B"

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLA TESI DI LAUREA

Il/la sottoscritta STEFANIA (nome) FLORO (cognome)
N° di matricola 00403548 nata a BANU il 11/05/1986
autore della tesi dal titolo "DAG ERSIWE ALLA FESSE, UQUALI HA DIVERSI"

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

la consultazione della tesi stessa, fatto divieto di riprodurre, parzialmente o integralmente, il contenuto.

Dichiara inoltre di:

AUTORIZZARE

NON AUTORIZZARE

per quanto necessita l'università telematica e-Campus, ai sensi della legge n. 196/2003, al trattamento, comunicazione, diffusione e pubblicazione in Italia e all'estero dei propri dati personali per le finalità ed entro i limiti illustrati dalla legge.

Data 26/08/2020

Firma Stefania Floro

A noi resta solo la via stretta, qualche volta quasi introvabile, di accogliere ogni giorno come se fosse l'ultimo, e di vivere però nella responsabilità come ci fosse ancora un grande futuro davanti a noi.

Dietrich Bonhoeffer, Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere.

INDICE

INTRODUZIONE

CAPITOLO 1

IL PROFILO CRIMINALE

- Le teorie criminologiche
- Criminologia, devianza e criminal profiling
- Responsabilità, imputabilità e libero arbitrio

CAPITOLO 2

L'ISTITUZIONE CARCERARIA

- Nascita e sviluppo del sistema carcerario moderno
- Diritti dei detenuti in Italia
- Carceri e diritti negati, intervista al sen. Luigi Manconi

CAPITOLO 3

DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA NELLE CARCERI E ASSISTENZA SPIRITUALE

- Diritto di libertà religiosa nelle carceri: nuove tutele
- Le difficoltà di intervento dei ministri di culto non cattolici
- Spazi e luoghi di assistenza

CAPITOLO 4

IL VANGELO DIETRO LE SBARRE

- Il concetto di volontariato penitenziario
- Percorso di riscoperta della fede
- Intervista al ministro di culto Avventista del 7° giorno
La Mantia Daniele (Parma)
- Storie di redenzione

CONCLUSIONE

BIBLIOGRAFIA

SITOGRAFIA

INTRODUZIONE

L'idea di questa tesi è nata dall'ascolto dell'esperienza diretta di un ministro di culto della chiesa Avventista del 7° giorno, di cui sono membro, con detenuti nelle carceri italiane.

In me sono iniziate ad emergere una serie di curiosità e di domande su questa realtà così mentalmente lontana da noi, ma così fisicamente vicina.

Guardando il carcere dall'esterno non si possono minimamente immaginare le dinamiche che avvengono al suo interno, è una specie di microcosmo in cui vivono persone reclusi a causa dei reati e crimini commessi.

Il carcere fa fronte ad alcuni bisogni che la società esterna richiede quali protezione, allontanamento da chi può presentare una minaccia e un bisogno di giustizia, ma a quali bisogni risponde al suo interno?

Esso dovrebbe assumere, oltre che a un ruolo detentivo e punitivo, anche uno rieducativo, ma spesso finisce con l'assumere solo un compito contenitivo.

Tra i programmi rieducativi, vorrei soffermarmi sull'assistenza spirituale in Italia attualmente disciplinata dalla legge n. 345 del 1975 e dal D.P.R. n. 230 del 2000 che vedremo nel proseguimento della stesura.

Nel primo capitolo ho voluto fare un excursus sulla criminologia come scienza, da dove nasce, come comprendere gli atti e la mente dei criminali da un punto di vista psicologico e quali sono, per il codice penale italiano, i presupposti per un'incriminabilità.

Nel secondo capitolo mi sono soffermata sull'istituzione carceraria italiana, sulla sua struttura organizzativa e sull'evoluzione dei diritti dei detenuti nel susseguirsi degli anni.

Nel terzo capitolo, la parte centrale argomentativa, analizzo la metodologia e il diritto alla libertà religiosa e assistenza spirituale ai detenuti che la richiedono per poi concludere nell'ultimo capitolo

con esperienze dirette sia di volontari che di ministri di culto, le loro impressioni, sentimenti e motivazioni.

Infine riporterò delle storie di riabilitazione e redenzione di carcerati grazie al sostegno morale, spirituale e umano da parte di volontari che hanno bussato alle porte del carcere per portare una speranza laddove sembra perduta e negata.

Non bisogna ridurre la storia di un uomo alle azioni compiute o a quelle mancate, come dice Don Luigi Ciotti: “Bisogna prima incontrare le persone e affrontare dopo i loro problemi. Non viceversa.”

Credo ci sia un bisogno di imparare a riconoscerle, in quella fragile, semplice e vulnerabile umanità, che ci accomuna tutti.

CAPITOLO 1

IL PROFILO CRIMINALE

1.1 Le teorie criminologiche

Voglio introdurre questo paragrafo con una citazione del teologo luterano tedesco Dietrich Bonhoeffer il quale affermò: “Il suo compito (dello Stato) non è di creare nuova vita, ma di conservare la vita data”.

Di seguito verranno esposte le differenti teorie criminologiche susseguitesi nel tempo.

Le teorie che riguardano i comportamenti criminali, quindi il perché gli individui compiono delle azioni reputate come dannose e pericolose, seguono l’uomo fin dalla sua nascita e, in seguito, dalla società, riconosciuta come una struttura organizzativa e unitaria.

Le domande sul fenomeno della criminalità, sulle norme penali, sulle cause e sul suo sviluppo, sono state da sempre oggetto di interesse per gli scienziati grazie anche a importanti filosofi, giuristi e uomini di Stato già nel XIII sec.

Fin dall'antichità si è riscontrato l'interesse per la problematica delle cause dei comportamenti asociali, autodistruttivi e socialmente patologici.

“Facendo un passo indietro, un punto di svolta nella ricerca e direzione dello sviluppo epistemologico degli orizzonti della conoscenza riguardante l'eziologia dei comportamenti asociali, è stata la concezione dell'origine del “male” formatasi nel Medioevo sulla base delle Sacre Scritture del Nuovo Testamento che hanno riconosciuto l'origine e la comparsa del male personificandolo nella figura di “Satana-Lucifero”, influenza che veniva interpretata a seconda dei gruppi e delle classi sociali.”¹

Il primo crimine commesso dall'uomo, come riportato dalle Sacre Scritture nella storia del Cristianesimo, vede protagonista la figura di Caino, primogenito di Adamo ed Eva.

Caino viene ritratto come peccatore e primo traditore che, a causa dell'invidia, diventa l'assassino di suo fratello Abele come dai testi seguenti:

“E Caino parlò con suo fratello Abele; e avvenne che, come furono nei campi, Caino si levò contro suo fratello Abele e lo uccise.” *Genesi 4:8.*²

Si assiste perciò, come primo crimine della storia, a un fratricidio.

Questa concezione ha indicato il percorso di sviluppo sulla ricerca della genesi della criminalità per moltissimi anni, spostandosi in seguito dalla concezione teocentrica a quella pro-sociale, pro-individuale e pro-umana dell'antropocentrismo identificando il male con il comportamento criminale, cioè socialmente atipico.

Si è iniziata l'identificazione dei comportamenti “negativi” mediante supposizioni delle diverse cause responsabili.

Solo durante l'epoca del Rinascimento e dell'Illuminismo si sono incominciate a intraprendere strade per descrivere le cause della criminalità prendendo in considerazione sia fattori ambientali che biologici.

¹ Vedi Holyst B. (1994), *Kryminologia*, Wydawnictwa Prawnicze PWN Warszawa, p. 379

² *La Sacra Bibbia, La Nuova Diodati revisione 1991/'03 Edizione la buona Novella*, pg 5

Si può considerare l'Illuminismo come una delle tappe storiche più importanti dello sviluppo della riflessione sul fenomeno dell'eziologia del crimine.

L'Illuminismo propose la forza della ragione umana, la sua eternità e universalità contro l'arbitrio, la corruzione e il potere assoluto delle classi dominanti dell'epoca medievale.

“Uno dei maggiori esponenti dell'Illuminismo fu Cesare Beccaria il quale affermava che il reato è un danno alla società e quindi all'utilità comune che si esprime come idea nata dal rapporto fra uomini, dall'urto delle opposizioni delle passioni e degli interessi; il peccato invece, si costituisce come un reato che l'uomo compie nei confronti di Dio, che quindi può essere giudicabile e condannabile solo dallo stesso "Essere perfetto e creatore".”³

I principi essenziali del suo movimento furono:

- la dignità umana dove la pena doveva essere ragionevolmente mite;
- la certezza del diritto dove a tutti doveva essere assicurata parità di trattamento penale.

Ispirata ai principi illuministici fu la scuola classica del diritto penale a svilupparsi nel XIX sec.

Questa pose a fondamento del diritto penale la concezione etico-retributiva della pena dove la pena commisurata al reo doveva essere intesa dallo stesso come il corrispettivo necessario per il male compiuto.

Il merito della scuola classica consiste nell'aver delineato alcuni principi-guida di un sistema fondato sulle garanzie delle libertà personali.

Tali sono: il principio di legalità, secondo cui può essere punita soltanto la condotta prevista dalla legge come reato; il principio di certezza del diritto, per il quale la sanzione per la condotta dalla legge definita illegale deve essere esattamente determinata; il principio garantistico, contenente norme a tutela del diritto di difesa e della presunzione di innocenza.

Verso la metà del XIX sec. nacque la scuola geografica dove gli studiosi intrapresero lo studio sistematico del reato in relazione all'età, al sesso, alla razza, all'istruzione, alle condizioni economiche, alle aggregazioni territoriali, al clima ed alle stagioni.

³ Cesare Beccaria, Cap. VII, Dei delitti e delle pene, 1766

Essi individuarono una certa uniformità nel tempo dei fatti delittuosi, individuarono «costanti» e regolarità statistiche nella distribuzione dei reati tra le varie classi della popolazione e ciò consentì di interpretare il reato anche come fenomeno sociale.

Il reato non veniva più visto come fatto isolato, come espressione di una condizione individuale, ma come comportamento inserito in un contesto sociale e da questo in qualche modo condizionato.

Così alla fine del XIX sec. nasce la visione deterministica sociale che vede il crimine frutto, non solo della volontà dell'uomo, ma anche da fattori legati alla società negando così la responsabilità morale del singolo, che si contrappone al determinismo biologico di Cesare Lombroso.

Le sue teorie si basavano sul concetto del criminale per nascita, secondo cui l'origine del comportamento criminale era insito nelle caratteristiche anatomiche del soggetto, persona fisicamente differente dall'uomo normale in quanto dotata di anomalie e atavismi che ne determinavano il comportamento socialmente deviante.

Solo nell'ultima parte della sua vita egli prese in considerazione, come determinanti e concorrenti a quelli fisici, anche i fattori ambientali, educativi e sociali.

Egli applicò per primo i metodi di ricerca biologica per lo studio del singolo autore del reato e diede il via ad un indirizzo organico e sistematico nello studio della delinquenza (Scuola di antropologia criminale), cosicché la criminologia si impose come scienza.

“C. Lombroso scrisse: L'uomo delinquente (1876) per descrivere la realtà arretrata del nuovo stato italiano fatta di corpi deformi e comportamenti devianti; Nella sua terza edizione introdusse la nozione di pazzia morale (già utilizzata in ambito psichiatrico) dove indicava individui che, provvisti di fisico e intelligenza normali, erano incapaci di distinguere le buone azioni da quelle cattive.”⁴

Secondo la scuola positiva era fondamentale mettere a fuoco il problema della personalità del delinquente nei suoi condizionamenti bio-psico-sociali. La novità fu quella di introdurre l'idea della

4

Paolo Marchetti, *Contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto (2012)* WWW.TRECCANI/ENCICLOPEDIA/CESARELOMBROSO

prevenzione sociale per la protezione dei cittadini e della risocializzazione del delinquente invece che della sua punizione.

1.2 Criminologia, devianza e criminal profiling

*“Per criminologia s’intendiamo lo studio scientifico della criminalità, del delinquente, del comportamento criminale e le possibili forme di controllo e prevenzione”.*⁵

Esso si caratterizza per lo studio del reo e del reato secondo un approccio interdisciplinare che vede incluse la psicologia, la psichiatria, la sociologia, il diritto e le neuroscienze.

*“Questa disciplina nasce dall’interesse di esperti e di letteratura sull’argomento, dal comprendere i segreti più nascosti di una mente deviata, e dal far emergere dinamiche psicologiche e sociali associate a un crimine e lavorare sul recupero dei soggetti criminali.”*⁶

Come si è visto nel paragrafo precedente, sono state molteplici le teorie che si sono impegnate nel comprendere gli atti criminali dal punto di vista scientifico e all’inizio degli anni trenta il campo di analisi si estese allo studio di tutti quei comportamenti che deviassero da un sistema normativo fatto di leggi, valori morali di un contesto e di un determinato ambiente.

*“La criminologia considera il crimine come la forma più grave di un comportamento deviante la quale non si conforma alle regole sociali, viene meno alle aspettative di un gruppo, comunità o società, mentre viene considerato criminale quel comportamento che viola le leggi penali del contesto di riferimento.”*⁷

*“Ma restringere lo studio ai soli comportamenti al di fuori delle leggi risultava riduttivo per la criminologia, così il campo di analisi si estese a tutti quei comportamenti che “deviano” dal sistema normativo, composto non solo da leggi ma anche dai valori morali di un determinato contesto e ambiente la quale possono cambiare molto da cultura a cultura.”*⁸

⁵ Gianandrea Serafin, *L’interpretazione del crimine: criminologia, devianza e controllo sociale*, edizione 2012

⁶ Gemma Marotta, *Teorie criminologiche – Da Beccaria al post moderno 2004* pg 15

⁷ Gemma Marotta, *Teorie criminologiche – Da Beccaria al post moderno 2004* pg 20

⁸ Fabio Delicato, *Profilo Criminale*, Edizione Melagrana, 2002, pg7

Negli ultimi anni, le teorie sulla devianza criminale si sono spostate dallo studio del comportamento criminale a quello dell'atto criminale.

*“Il criminal profiling nasce come approccio scientifico al fine di tracciare un profilo di autori di crimini, decifrando le dinamiche psicologiche, senza apparente movente, partendo dall'analisi del crimine commesso. Questo metodo prende in considerazione ogni aspetto della storia di un crimine e si pone come obiettivo un' indicazione investigativa e la cattura del reo.”*⁹

Il criminal profiling quindi è destinato a determinare le condizioni psicologiche dell'autore, l'analisi delle cause della morte e le strategie investigative più opportune.

La maggior parte delle condotte criminali sono motivate da disturbi psicologici e/o psicopatologici di cui soffrono gli autori degli atti devianti.

1.3 Responsabilità, imputabilità e libero arbitrio

*Per il Codice Penale italiano “Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, nel momento in cui l'ha commesso, non era imputabile. È considerato imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere” (ex art. 85 c.p.).*¹⁰

L'imputabilità, quindi, rappresenta un presupposto essenziale della consapevolezza.

La capacità d'intendere è l'attitudine di un soggetto a capire e ponderare il valore delle proprie azioni all'interno di un contesto sociale.

La capacità di volere, viene di solito descritta come possibilità di dominio e controllo sui propri impulsi, istinti e moti passionali i quali, esteriorizzandosi, potrebbero assumere un disvalore penale.

Alla base del diritto penale vi è la libertà di chi commette il reato: è punibile perché avrebbe potuto scegliere di comportarsi diversamente.

“Uno dei concetti basilari della teoria di Bandura è quello del disimpegno morale, importante ai fini della comprensione psicologica e criminologia della devianza. Questo è un meccanismo

⁹ Fabio Delicato, *Profilo Criminale, Edizione Melagrana, 2002, pg 35*

¹⁰ Fabio Delicato, *Profilo Criminale, Edizione Melagrana, 2002, pg 14*

cognitivo-sociale che interviene precedentemente l'azione ed è presenti in ogni individuo permettendogli di compiere un determinato comportamento, che sa essere sbagliato, tramite delle giustificazioni morali che permettono, appunto, un disimpegno della moralità che altrimenti impedirebbe tale comportamento."¹¹

Recenti studi neuroscientifici, però, sembrano mostrare che il comportamento di ciascuno sia scritto nel proprio cervello.

La necessità di distinguere fra diversi crimini e anche tra diversi correlati neuronali comporta anche la necessità di ricordare che il reato non è un dato naturale ma un fatto culturale.

Questo può essere applicato perfino agli omicidi ricordandoci dell'infanticidio, accettato come metodo per il controllo demografico, o i reati economici o quelli contro l'ambiente. Quindi cos'è che cambia? Il nostro cervello o il nostro patrimonio genetico?

*"Ci sono regioni del cervello che si attivano quando si compiono delle scelte e non si esclude che ce ne siano altre che si attivino a seconda che la scelta sia giusta o sbagliata."*¹²

*"Lo scienziato cognitivo Marc Hauser nel 2007 affermò che gli esseri umani avessero sviluppato, nel corso dell'evoluzione, un istinto morale progettato per generare giudizi su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, praticamente una grammatica morale inconscia. Il cervello umano sarebbe quindi dotato di una potenzialità morale che si articola diversamente a seconda delle situazioni in cui ci si trova accettando o respingendo i suoi contenuti specifici."*¹³

*"I concetti di crimine, libertà e responsabilità sono concetti culturali e non naturali, sono concetti di etica che esistono in quanto viviamo in società. Spostandoci ancora più sul piano culturale costruito della responsabilità penale, scopriamo che capacità, incapacità, innocenza sono attributi sociali."*¹⁴

¹¹ Fabio Delicato, *Profilo Criminale*, edizione Melagrana 2011, pag 12

¹² Isabella Merzagora Betsos, *Reati e responsabilità*, 2012 <http://www.rivistadignitas.it/reati-e-responsabilita/>

¹³ HAUSER M. (2007), *Menti morali. Le origini naturali del bene e del male*, Il Saggiatore, Milano.

¹⁴ STRACCIARI A. – BIANCHI A. – SARTORI G. (2010), *Neuropsicologia forense*, il Mulino, Bologna.

«Se voi foste soli al mondo, il concetto di responsabilità personale non esisterebbe. [...] le persone (più di un singolo essere umano) seguono delle regole vivendo insieme e il concetto di libertà d'azione scaturisce da quell'interazione»¹⁵

Il libero arbitrio è un concetto filosofico e teologico secondo il quale ogni persona ha la facoltà di scegliere i motivi del loro agire e pensare, perseguiti tramite la volontà. La sua possibile scelta ha origine nella persona stessa e non in forze esterne.

Lo psicologo Daniel Wegner lega la funzione del libero arbitrio al concetto di responsabilità:

*“Illusoria o meno, la volontà cosciente è la guida alla responsabilità che una persona ha delle proprie azioni”.*¹⁶

Sono molte le teorie susseguitesi negli anni sul libero arbitrio tra le quali troviamo quella dell'interpretazione determininistica secondo la quale il libero arbitrio cosciente non dà inizio liberatamene alle nostre azioni volontarie, ma può controllarne il risultato o l'esecuzione attuale.

Dopo aver visto le premesse e le teorie susseguitesi sull'origine della scienza criminale si analizzeranno quali siano le conseguenze, i provvedimenti presi a scopo detentivo e i diritti sanciti dalla storia all'interno degli istituti di pena che ricadono sul reo.

CAPITOLO 2

L'ISTITUZIONE CARCERARIA

2.1 Nascita e sviluppo del sistema carcerario moderno

Con il termine *carcere* o *prigione* indichiamo, nell'uso corrente, sia il luogo dove viene eseguita una pena, sia una particolare tipologia edilizia destinata all'esecuzione della pena stessa.

¹⁵ GAZZANIGA M. S. (2006), *La mente etica*, Edizioni Codice, Torino

¹⁶ WEGNER D. (2002), *The Illusion of conscious will*, The MIT Press, Cambridge, Ms. (USA)

Il sistema carcerario, nel corso dei secoli, è mutato passando da un carcere punitivo, basato su torture e umiliazioni, ad uno rieducativo, che pone al centro del trattamento il detenuto, attraverso il suo graduale recupero e reinserimento nella società.

Le moderne istituzioni carcerarie rappresentano il punto finale di un lento processo dal concetto di pena corporale ad uno di tipo sorvegliativo.

Le prigioni nacquero col sorgere della civile convivenza nelle società umane organizzate e svolsero, inizialmente, la funzione di allontanare dalla vita sociale e di separare dalla comunità quei soggetti che, il potere dominante, considerava minacciosi e nocivi per la comunità stessa.

“I primi esempi risalgono a fatti contenuti nella Bibbia in Genesi 39:20 quando Giuseppe, figlio di Giacobbe, fu arrestato dai fratelli e calato in una cisterna per essere venduto come schiavo.”¹⁷

Nell'epoca romana e greca il carcere non veniva mai preso come misura punitiva in quanto i prigionieri erano liberi di incontrare parenti e amici dato che gli ambienti carcerari erano protetti da un semplice vestibolo. Nel diritto romano, il carcere era considerato un mezzo di reclusione preventiva in attesa della pena capitale o corporale, quindi non esisteva l'ergastolo.

“Durante il regno romano-barbarico, quindi siamo nel Medioevo, si legittimò la faida che autorizzava direttamente la vittima a rivalersi sull'aggressore dove si vede un sistema penale medievale, basato sui criteri della vendetta privata che non fu favorevole allo sviluppo del regime carcerario. Il feudatario, col dominio sul territorio, si ergeva a giudice.”¹⁸

“La società medievale non aveva una «mentalità persecutoria»: al contrario di quanto si pensi, era in realtà molto più sfumata nella definizione e nel trattamento dei suoi elementi marginali.”¹⁹

Lo Stato, per molto tempo, non ha avuto tra i suoi poteri, quello di erogare punizioni, perché questo era un diritto di chi subiva l'offesa: la vendetta che ogni soggetto poteva esercitare nei confronti di chi aveva procurato il danno quindi la funzione del carcere era solo quella di custodire il colpevole per evitarne la fuga.

¹⁷ La Sacra Bibbia, Genesi 39:20, La Nuova Diodati, revisione 1991/'03, edizione La Buona Novella

¹⁸ www.wikipedia.org/wiki/prigione

¹⁹ Guy Gelmer, La prigione medievale, una storia sociale. Edizione Viella, 2012

Nel Medioevo erano quindi queste la forma di carcere perseguite, ovvero un luogo di custodia *“per assicurarsi che certi individui inaffidabili fossero presenti al processo o all’emissione del verdetto”*.²⁰

In Italia, durante il periodo feudale, si rileva la presenza di case d’arresto, destinati a coloro che erano stati condannati ad una sanzione pecuniaria e non erano stati in grado di pagarla.

Le pene detentive erano generalmente brevi in quanto *“...il carcere era raramente proprietario dell’edificio che ospitava le prigionie o lo affittava allo scopo di organizzarvi un’istituzione penale. In entrambi i casi, la prigione doveva rendere un profitto e ai detenuti veniva chiesto, dove possibile, di pagare i costi della loro incarcerazione. Molti detenuti pagavano meno se la loro inclusione si prolungava e quindi c’era un incentivo a un cambio più frequente possibile alla popolazione carceraria”*.²¹

Col passare del tempo, al potere del feudatario si sostituì dapprima quello comunale e in seguito quello del re con la conseguenza che il carcere apparve come un luogo di segregazione per gli oppositori del monarca.

Fu a partire dal V sec., col diritto canonico, che si applicò, per la prima volta, la pena carceraria sottoforma di reclusione in monastero, di solito riservata ai chierici che in qualche modo avevano sbagliato.

Così nacque la sanzione della penitenza da espiare in una cella fino al momento di un eventuale ravvedimento. La natura terapeutica della pena ecclesiastica venne poi snaturata da un carattere vendicativo passando all’esecuzione pubblica con lo scopo di intimidire e prevenire, ricoprendo così le vesti dell’istituzione sociale.

Verso la fine del XVII sec. il panorama sociale viene stravolto da numerosi cambiamenti quali l’incremento demografico, il processo di urbanizzazione, il deterioramento della vita nelle campagne e il sorgere di una nuova classe operaia connessa, più tardi, alla rivoluzione industriale.

Questi cambiamenti portarono a una rivoluzione del modo di comportarsi, delle abitudini sociali e

²⁰ Weisser Michael, *“Criminalità e repressione nell’Europa moderna”*, op cit pag. 145

²¹ Michael R. Weisser, *Criminalità e repressione nell’Europa moderna*, Bologna, Il Mulino, 1989, p.60.

dei modelli di interazione umana all'interno della società.

Man mano che le città crebbero si passò dal lavoro agricolo a quello industriale tessile che vide la classe contadina e altri sbandati affluire in una nuova situazione sociale a cui mal si adattarono e di conseguenza il crimine diventò un mezzo di sopravvivenza e di protesta.

Questa pressione minò direttamente gli interessi delle classi socialmente agiate, le quali videro nella risposta custodialistica un'utile forma di contenimento.

Il carcere diventa quindi funzione delle classi sociali destinate a popolarlo.

Si assiste al passaggio dalla giustizia penale medioevale, dove prevale una dimensione privata, a una giustizia penale di affare pubblico.

Nel XVI sec. si riscontrarono due cambiamenti procedurali: l'istituzione di un metodo diverso di azione penale e l'esecuzione di nuovi codici penali.

Si presenta a un divario, tra la posizione sociale di coloro che giudicano e di coloro che vengono giudicati che sottolinea fin da subito l'assetto classista, dove la classe agiata fa proprio di questo uno strumento di controllo.

Con l'emergere dello Stato, come unica fonte dell'azione penale, l'atto criminoso viene considerato come un crimine, non più di una persona contro l'altra, ma contro la società in generale.

Iniziò a proliferare in Europa la legislazione sui poveri per affrontare il problema dell'incremento demografico nelle città urbane e la mendicizia venne paragonata al vagabondaggio divenendo un reato. Il povero era tale per colpa sua.

*“La legge sui poveri era in sostanza una parte importante della legislazione di classe, e la sua motivazione essenziale era sviluppare un metodo efficace per far fronte alle classi inferiori con uno strumento generale di controllo sociale”.*²²

Il diritto penale diventò così uno strumento pubblico per il controllo sociale.

Verso la fine del XVIII sec., il cambiamento determinato dalle profonde trasformazioni economiche, sociali e politiche, trasformò gli antichi castighi in pena detentiva.

²²

Michael R. Weisser, *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, Bologna, Il Mulino, 1989, p.94.

*“La nascente industrializzazione richiese molta manodopera, rendendo obsolete forme di punizione che, invece di approfittare della forza-lavoro dei condannati, ne stabiliscono l’inutilizzabilità. La reclusione si presenta quindi come la pena adatta, capace di mostrarsi generosa e di servire nello stesso tempo alle nuove esigenze economiche-produttive.”*²³

La funzione delle carceri diventa quella di “ospitare” vagabondi e mendicanti in modo di *“...riformare gli internati attraverso il lavoro obbligatorio e la disciplina. Inoltre essa doveva scoraggiare altri dal vagabondaggio e dall’ozio e assicurare, attraverso il lavoro, il proprio mantenimento”*.²⁴

Grazie al contributo offerto dalla filosofia illuministica, la pena esplicita attraverso il lavoro diventa la “moneta” con la quale pagare i propri debiti con la giustizia, *“il calcolo, la misura di pena in termini valore-lavoro per unità di tempo, diventa possibile solo quando la pena è stata riempita di questo significato, quando si lavora o quando si addestra al lavoro”*.²⁵

Il movimento illuminista, seguendo il filone rivoluzionario e grazie a esponenti come Immanuel Kant (1724-1804), Cesare Beccaria (1738-1794) e Gaetano Filangeri (1753-1788), elaborò un nuovo sistema carcerario basato su principi morali, il libero arbitrio, l’integrità fisica e morale, l’istruzione e il lavoro. *“La pena, intesa come castigo e dolore, fu volta a contrastare non più l’uomo ma il delitto come entità staccata dal proprio autore.”*²⁶

Il positivismo, col suo interesse per l’uomo nella sua globalità, apportò cambiamenti considerevoli in ambito sociale che coinvolse anche il mondo carcerario.

Durante questo periodo, la giustizia pose le sue basi su un nuovo concetto di libertà: ogni uomo gode della libertà che sarà limitata solo dalle libertà altrui. I positivisti considerarono importante difendere la società e i suoi interessi dal comportamento criminale.

L’atto criminale, quindi, viene interpretato come un’anomalia del corpo sociale la cui difesa verrà determinata in base alle caratteristiche del criminale, pericolosità e riadattamento sociale.

²³ Francesca Vinello, *Il Carcere, sociologia del penitenziario*, edizione Carocci, 2012

²⁴ Melossi Dario e Pavarini Massimo, *“Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario (XVI- XIX sec.)”* op cit pag 34

²⁵ Melossi Dario e Pavarini Massimo, *“Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario (XVI- XIX sec.)”* op cit pag 87

²⁶ www.wikipedia.org/wiki/prigione

Il diritto penale diventa scienza sociale: *“per questi riformatori, la scienza del delitto fu essenzialmente scienza della società”*.²⁷

Nei primi anni del XX sec. l'Italia, sotto il regime fascista, vive una regressione dove il criminale viene denominato come “peccatore criminalizzato” e viene reintrodotta la pena di morte.

Nel 1931 con l'approvazione del “Nuovo regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena” la punizione vide in sé 3 caratteristiche alternatesi nel corso dei secoli: emendativi, affittiva e intimidatoria.

Fu solo nel 1975 con la Riforma penitenziaria e nel 1976 col Regolamento di esecuzione, che l'Italia si adattò alle convenzioni europee.

Dagli anni 1980 si abbandonò man mano il concetto di prigione e di multa come uniche sanzioni per la violazione delle leggi penali e furono introdotte progressivamente una serie di pene alternative come la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova al servizio sociale, e il lavoro volontario e socialmente utile.

La funzione del carcere, nel corso della pena, diventa un momento di passaggio nel tentativo di rieducare alla socializzazione il soggetto e non più luogo di “arrivo definitivo”. Si assiste a un recupero dell'ideologia di rieducazione e del detenuto visto come un individuo, sì recluso, ma in possesso di diritti.

2.2 Diritti dei detenuti in Italia

La detenzione è una pratica che priva o riduce le libertà della persona reclusa che, tuttavia, conserva la titolarità di alcuni diritti.

²⁷ Rusche Georg e Otto Kirchheimer, *“Pena e struttura sociale”*, op. cit. pag. 237

Stando ai principi costituzionali, il carcere dovrebbe assumere il concetto fondamentale di luogo della legalità, nel quale si possono esercitare tutti i diritti riconosciuti e garantiti all'uomo in quanto individuo che non si rivelino incompatibili con la vita carceraria.

“Diritti la cui possibilità di esercizio, consentendo l’espansione della personalità individuale del detenuto, dovrebbe anzi essere particolarmente garantita, anche in quanto funzionale allo stesso processo di rieducazione costituzionale imposto come riferimento alla pena.”²⁸

“All’interno della formazione sociale coatta, in cui il detenuto esercita la propria personalità, gli devono essere riconosciuti, oltre al fondamentale e globale rispetto della stessa personalità in tutte le sue articolazioni, l’eguaglianza, nella forma della parità del trattamento e della non discriminazione; l’identità e l’integrità psicofisica; la libertà di religione, di istruzione e di lavoro; il diritto a custodire la propria salute e a usufruire degli essenziali diritti di relazione e di socialità primaria (colloqui, corrispondenza, ecc.).”²⁹

Al detenuto, nel momento dell’ingresso nell’istituto penitenziario, viene consegnata la Carta dei Diritti e Doveri dei detenuti e degli internati che prevede appunto il riconoscimento dei suddetti.

Partendo dal diritto alla salute, che con l’attuazione del decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 123, si valorizza il ruolo del servizio sanitario nazionale all’interno degli istituti, potenziando l’assistenza all’interno delle carceri e garantendo ai detenuti prestazioni tempestive, visita medica del detenuto all’ingresso in istituto e continuità dei trattamenti sanitari in corso.

Il diritto alla salute, intesa come “equilibrio psico-fisico dinamico con il contesto sociale in cui la persona vive” secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è un diritto inalienabile di ogni persona indipendentemente dalla condizione di libertà o detenzione, sancito dalla Costituzione all’art. 32: *“La Repubblica tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”*.³⁰

28 M. RUOTOLO, *op.cit.* 19, Cap II

29 77 Ministero della Giustizia, *Diritti dei detenuti*, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_7.wp, aprile 2016

30 www.senato.it, *La Costituzione, Articolo 32*

Inoltre i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, all' erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali ed in quelli locali.(D.Lgs. 22/6/1999 n.230).³¹

La disciplina fondamentale della sanità penitenziaria è contenuta dall'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario che prevede:

- un servizio medico e un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati;
- almeno uno specialista in psichiatria;
- il trasferimento in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura dei condannati e degli internati che necessitino di cure o accertamenti diagnostici non effettuabili in istituto;
- la collaborazione dell'amministrazione penitenziaria con i pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità.

Continuando la trattazione sui diritti riconosciuti dall'ordinamento penitenziario ai soggetti privati della libertà personale, un altro fondamentale diritto che emerge è quello legato alle relazioni familiari e affettive.

In coerenza con gli articoli 29 e 31 della Costituzione, l'ordinamento penitenziario tutela il mantenimento delle relazioni familiari e affettive in quanto validi punti di riferimento per la persona detenuta. L'art. 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354 le colloca tra i principali elementi del trattamento

³¹ 85 D.Lgs. 22/6/1999 n.230 riguardante il riordino della medicina penitenziaria, che costituisce attuazione del principio sancito dall'art.32 della Costituzione in materia di diritto alla salute

mentre l'art. 28 afferma che *“particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire la relazione dei detenuti e degli internati con le famiglie”*.³²

I principali strumenti utilizzati per mantenere i rapporti coi propri famigliari sono il colloquio e la corrispondenza. In base all'art.15 della Cost., *“la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.*

Perciò la limitazione di tale diritto può avvenire soltanto *“per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”*.³³

*Sempre secondo l'art. 18 della legge 354/1975, prevedendo che i detenuti sono ammessi ad avere colloqui con i congiunti ed altre persone in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia, evidenzia il “favore” che viene accordato ai colloqui coi familiari.*³⁴

L'innovazione di questo diritto ha una portata sia sul piano concettuale che su quello operativo.

Riveste un'espressione del convincimento che le relazioni affettive del detenuto con la famiglia rappresentino un aspetto importante della sua vita, un bene di alto valore che deve essere protetto dai danni scaturiti dalla reclusione.

*Sul piano operativo afferma che il recupero del condannato non può non prescindere dalla permanenza o dal ristabilimento delle condizioni interiori di vita affettiva capace di sostenerlo nella difficile situazione in cui si trova, dando concrete e vive immagini alla sua speranza di liberazione e di ritorno.*³⁵

Come visto, il nostro Ordinamento Penitenziario (O.P.), assegna grande rilevanza al mantenimento delle relazioni familiari sempre nel rispetto dei principi e diritti costituzionalmente garantiti. La famiglia è presente nell'ordinamento penitenziario come *“soggetto verso cui il detenuto ha diritto di*

³² Ministero della Giustizia. *Diritto dei detenuti.*

³³ R. NANIA-P. RIDOLA, *La protezione della riservatezza e l'invulnerabilità della corrispondenza, ne I diritti costituzionali, Vol 1 Giappichelli, 2001, p. 417*

³⁴ *Relazioni affettive dei detenuti A.C. 983, A.C. 1762, Dossier n° 265 - Schede di lettura 27 gennaio 2015*

35 G. DI GENNARO, R. BREDA, G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione. Commento alla Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni...*
op. cit., pp. 170-171.

rapportarsi". Viene considerata come un'importante risorsa nel percorso di reinserimento sociale e inserita tra gli elementi del trattamento individuale.

I rapporti affettivi durante la reclusione rappresentano un'importante supporto nel percorso rieducativo e influiscono su un eventuale esito di reinserimento nella società. Questa possibilità rappresenta un elemento rassicurante per il detenuto che riduce il suo senso di abbandono o lo induce a ritenere transitoria la sua situazione mantenendo viva l'aspettativa di una vita futura.

Nello stesso "trattamento rieducativo", il diritto all'istruzione, alla formazione, al lavoro e alla religione hanno viaggiato per lungo tempo uno accanto all'altro (Art. 15 O.P.)

La costruzione di percorsi di crescita culturale e professionale durante il periodo della detenzione rappresenta un fondamentale strumento di promozione della personalità del condannato nell'ottica del reinserimento sociale.

Nel regolamento penitenziario del 1931 all'istruzione erano dedicati cinque articoli del capitolo IX. *La disciplina dell'istruzione si basa sull'obbligo di frequentare le scuole istituite negli stabilimenti e muoveva dal presupposto che lo stato di incultura e ignoranza fosse di per sé una delle cause criminogene primarie*³⁶, per cui "istruire i delinquenti – significherebbe già- riadattarli alla società".³⁷

Dagli art. 34 e 35 della Costituzione, la Repubblica ha l'obbligo di creare e mantenere un sistema di istruzione di scuole di ogni livello e grado e che, l'istruzione inferiore, per almeno i primi 8 anni, è obbligatoria e gratuita e prevede che i meritevoli e capaci, anche se non dotati di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i più alti gradi di studio.

Secondo l'art. 19 dell'O.P. "Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento

³⁶ M. RUOTOLO, *op.cit.* p.19, Cap V

³⁷ G. DI GENNARO, R. BREDA, G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione. Commento alla Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni*

professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti."³⁸

Tra le attività finalizzate al reinserimento sociale delle persone detenute, l'istruzione appare come uno degli elementi fondamentali del trattamento penitenziario, oltre a rappresentare uno degli strumenti indispensabili per intraprendere quel percorso di crescita e maturazione personale in grado di affrontare quell'abbandono dei disvalori devianti per un positivo reinserimento sociale.

Il tempo detentivo, da "sospeso", vuoto, impoverente, meramente afflittivo, potrebbe così diventare funzionale alla persona privata della libertà per potersi ripensare all'esterno del carcere, per immaginarsi una differente progettualità di vita, a partire dalle competenze a disposizione al momento dell'uscita.

L'ultimo diritto sotteso al trattamento rieducativo che si affronterà è quello della tutela alla libertà religiosa e pratiche di culto sancito dall'art. 26 dell'O.P.: "I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto".

Negli istituti é assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto é addetto almeno un cappellano. *Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.*³⁹

Il diritto alla libertà religiosa entra a far parte dei diritti dell'uomo dopo i conflitti mondiali, durante l'unificazione dell'Europa, per poter prendere le distanze dalle atrocità del passato.

Come sancito dall'art. 19 della Costituzione Italiana: "*Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume*".⁴⁰

Lo scopo di questa libertà è attuare e mantenere nella società le condizioni tali per cui ogni individuo possa perseguire e realizzare la propria personalità morale, senza essere sottoposto a restrizioni della coscienza che investano la suddetta sfera.

³⁸ <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/op/opitaliano.htm#ART19>

³⁹ <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/op/opitaliano.htm#ART26>

⁴⁰ https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=19

Una delle facoltà derivanti da questo diritto è quello della possibilità di poterlo esercitare concretamente.

Tornando al diritto applicato negli istituti detentivi, sebbene possa sembrare un diritto “secondario” rispetto ad altri, come la libertà di muoversi o scegliere cosa fare, come e quando, in una situazione complessa e delicata come quella detentiva, un diritto di tale genere, risulta fondamentale per mantenere la dignità di ciascun individuo e la sua qualità di vita.⁴¹

Nel prossimo capitolo si approfondirà tale diritto in tutte le sue componenti cercando di creare un interesse per un argomento poco sentito.

Nel concludere invece questo capitolo, si riporterà un'intervista fatta al senatore Luigi Manconi, durante il suo mandato, sui diritti negati nelle carceri italiane.

3.2 Carceri e diritti negati, intervista al sen. Luigi Manconi

Di seguito verrà presentata un'intervista col senatore Luigi Manconi, presidente della Commissione diritti umani del Senato della Repubblica italiana, dal 15 Marzo 2013 al 22 Marzo 2018, da parte del dipartimento di Affari pubblici e libertà religiosa della chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno attraverso l'Organo d'informazione dell'Associazione per la difesa della libertà religiosa “Coscienza e Libertà”.

Coscienza e Libertà: Senatore, l'articolo 27 della Costituzione recita che la responsabilità è personale e l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva; il terzo comma del medesimo articolo recita che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Ora, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha già condannato l'Italia perché sembrerebbe che questi trattamenti, contrari al senso di umanità, nei nostri penitenziari siano invece ancora abbastanza praticati. Qual è il suo punto di vista dal suo osservatorio particolare?

⁴¹

R. BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e rivendicazioni identitarie nell'autunno dei diritti*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 43.

Luigi Manconi: Ritengo che sia così; esattamente come la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sentenziato e che sia così da molto tempo. In particolare da quando, intorno alla fine degli anni Ottanta, la popolazione detenuta cominciò ad aumentare in misura relevantissima. Noi dobbiamo immaginare una struttura penitenziaria complessiva che, in un volger di tempo assai ridotto, vede raddoppiare il numero delle persone che reclude. Questo è avvenuto nell'ultimo quarto di secolo e non c'è stata la capacità di adeguare, né sotto il profilo quantitativo, né sotto quello qualitativo, questa organizzazione della reclusione alla mutata composizione interna e dunque alla crescita abnorme, al raddoppio della popolazione detenuta.

C. e L.: Riguardo a un altro tema che è stato anche questo sanzionato da un ramo del Parlamento, cioè l'introduzione del reato di tortura, un po' ingenuamente le chiedo: perché si è resa necessaria l'introduzione di una simile fattispecie di reato e cosa pensa delle modalità con le quali è stato formulato? Poiché c'è chi discute di una formulazione minimalista. Qual è il suo punto di vista?

L.M.: La legge, come lei sa, porta il mio nome, perché mio è stato il primo disegno di legge sulla tortura presentato in questo Parlamento. Tuttavia la legge Manconi io non l'aprezzo. E' stata approvata dal Senato e da me, ma in una formulazione che ritengo molto deficitaria. Io avrei voluto una legge che prevedesse la tortura come reato proprio, cioè imputabile ai pubblici ufficiali o a chi esercita pubbliche funzioni. Così non è stato. Il reato è un reato comune che può essere commesso da qualunque cittadino ma che, nel caso sia commesso da un pubblico ufficiale, ha un aggravante particolarmente significativa. Per certi versi, quindi, si soddisfa l'esigenza, per altri versi non la si soddisfa dal punto di vista culturale, ideologico e simbolico, perché non se ne è fatto quel reato che, come vuole la Convenzione internazionale dell'ONU, è proprio del pubblico ufficiale, derivante da un abuso di potere. Questo doveva essere, e se n'è resa necessaria l'introduzione perché nel nostro Paese non è prevista finora una fattispecie penale simile.

C. e L.: La sua impressione è quella che in fondo chi rappresenta le istituzioni a ogni livello tenga conto del detenuto come una persona a tutti gli effetti, oppure diventa quasi materiale di scarto?

L.M.: Né l'una cosa né l'altra; cioè non voglio utilizzare formule retorico-demagogiche. Non è vera né la prima affermazione, purtroppo, né la seconda, per fortuna. I detenuti non vengono considerati semplicemente persone, quindi, ma non per questo vengono considerati persone prive di diritti. Ma è un errore capitale, perché il detenuto è una persona che è stata privata, secondo il diritto, la Costituzione, i nostri codici, della libertà di muoversi, di scegliersi i suoi orari, di decidere dove andare. Per il resto è titolare di tutti gli altri diritti che però non gli vengono sistematicamente riconosciuti. Questo è il problema...

C. e L.: Un tema che ci riguarda un po' più da vicino, è la questione che la popolazione carceraria oggi risulta anche più multietnica e multireligiosa rispetto ad alcuni decenni orsono. Esiste, dunque, una serie di diritti in un certo senso nuovi...

L.M.: Io, tutte le volte che vado in carcere, chiedo: "Viene qui l'imam?"...

C. e L.: Esatto, l'assistenza spirituale ai detenuti...

L.M.: La risposta è sempre stata la seguente: "Ma nessuno chiede di venire... Né tantomeno gli ospiti chiedono che ci sia un imam...pregano tra di loro". Allora siamo alle solite...

C. e L.: Anche la questione dei luoghi adeguati all'esercizio di tale diritto.

L.M.: Il diritto ad avere il ministro del culto è riconosciuto. La sua concreta applicazione è disattesa. E' vero sicuramente che non c'è più un pigia pigia all'interno delle carceri di imam riconosciuti che vogliono andare... sono d'accordo; però non c'è nessuna attenzione a che i detenuti possano richiedere il loro intervento. Questa è la verità. So che quando c'è, ad esempio, un testimone di Geova detenuto, in genere il ministro di culto si fa avanti, si dà da fare, telefona a me per esempio,

non so, in tanti altri casi non succede altrettanto, il che vuol dire che c'è una notevole trascuratezza nel garantire quel diritto; *ma questo è frequente in Italia: ci sono diritti che se non vengono esigiti, e ancor meglio, se non vengono esigiti con forza, e ancor più se non vengono esigiti con forza collettiva, non sono mai riconosciuti!*.⁴²

Nel prossimo capitolo si approfondirà il tema dell'assistenza religiosa in carcere e la ricerca di nuove tutele di questo diritto.

CAPITOLO 3

DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA NELLE CARCERI E ASSISTENZA SPIRITUALE

3.1 **Diritto di libertà religiosa nelle carceri: nuove tutele**

Dopo aver messo in risalto i principali diritti dell'uomo garantiti dalla Costituzione italiana all'interno degli istituti penitenziari verrà analizzato, in particolare, il diritto all'assistenza religiosa e la sua ricerca di nuove tutele.

La forte esigenza di nuove tutele deriva dal fenomeno, avuto negli ultimi decenni, della crescita nella diversificazione etnica e religiosa della popolazione carceraria e di conseguenza sono emerse disparità di trattamento tra appartenenti alla religione cattolica a non. Alcune casi, per ora sporadici, lasciano la speranza che si possa presumere una maggiore sensibilità al riguardo.

⁴² *Coscienza e Libertà, Organo ufficiale dell'Associazione Internazionale per la Difesa della Libertà Religiosa, L'assistenza spirituale nei luoghi di cura e di reclusione, 2014 n.48*

La Costituzione italiana non prevede ancora un espresso riferimento alle minoranze religiose, la cui tutela è ricondotta ai principi fondamentali dell'ordinamento, in particolare al principio di uguaglianza (art. 3) e a quello pluralista (art. 9).

*Il sistema penitenziario, anche dopo la dichiarazione del suddetto principio di libertà dal 1948, ha continuato a mettere in pratica il regolamento carcerario del 1931 che si basava su un modello di formazione spirituale e di pratiche collettive del culto cattolico e cioè sul “pensiero, all'epoca ancora diffuso, che considerava la religione non come diritto di libertà garantito dallo Stato ai cittadini, ma come strumento di redenzione”.*⁴³

*Ad oggi, l'Italia offre a tutti i detenuti forme di assistenza spirituale*⁴⁴.

Essa è disciplinata attualmente dalla legge n. 345 del 1975 e dal D.P.R n. 230 del 2000 “*Norme e regolamento sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”⁴⁵ che si esprime nella libertà di professare la propria fede, di istruirsi nella propria religione, di praticare il proprio culto.

La modifica più rilevante in materia, rispetto alla legge del 1975, fu quella apportata alla legge 663/86 che ha emendato il 4° comma dell' art. 26, sostituendo la “facoltà” con il “diritto” degli appartenenti a religione diversa

⁴³ Cfr. S. Zimbelli, *La religione nel sistema penale e tra le mura del carcere* in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica” n. 2 del 2001, pp 455-480

⁴⁴ S. I. CAPASSO, *La tutela della libertà religiosa nelle carceri*, in *Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, *Rivista telematica* (www.statoechiese.it), maggio 2016.

⁴⁵ *La legge ed il regolamento citati hanno sostituito il Nuovo Regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena, approvato durante il regime fascista con R. D. n. 787 nel 1931; G. NEPPI MODONA, Vecchio e nuovo nella riforma dell'ordinamento penitenziario*, in M. CAPPELLETTI, A. LOMBROSO (a cura di), *Carcere e società*, Marsilio Editori, Venezia, 1976, pp. 68-70; V. GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma*, in V. Grevi (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli, Bologna, 1981, p. 6 e ss.; E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Il Mulino, Bologna, 1980.

dalla cattolica di “ricevere, su loro richiesta, l’assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti”.

Altri interventi hanno riguardato la disciplina delle manifestazioni della libertà religiosa, oggi nell’art. 58 del regolamento di esecuzione, che ha sostituito l’art. 55 del vecchio (Dpr 29 Aprile 1976 n 431). La norma consentiva di praticare culti non pregiudizievoli all’ordine e alla disciplina dell’istituto, mentre quella attuale permette ogni pratica che non si esprima in comportamenti molesti per la comunità introducendo così un criterio di compatibilità più determinato e meno soggetto a interpretazioni dell’autorità carceraria.

E’ stata anche rilevata⁴⁶ l’importanza della sostituzione dei “culti” ai “riti”, quest’ultima espressione non conforme a religioni, come quella musulmana, professata dai fedeli anche singolarmente, senza funzioni religiose collettive.

Nonostante queste e altre novità introdotte dal nuovo regolamento di esecuzione emerge chiara ancora la disparità di trattamento delle religioni diverse dalla cattolica soprattutto sotto due aspetti che vedremo nei prossimi paragrafi: assistenza da parte dei ministri di culto e adeguatezza degli spazi.

3.2 Le difficoltà di intervento dei ministri di culto non cattolici

Di seguito si prenderà consapevolezza della forma e della modalità con cui sono permessi gli interventi dei ministri di culto non cattolici all’interno degli istituti.

⁴⁶ *Le decisioni del T.a.r. Lazio 7 Dicembre 2000 hanno rilevato il contrasto tra gli artt. 58, comma 6 e 116 del regolamento di esecuzione con le intese tra lo Stato italiano e le Assemblee di dio in Italia, l’Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le chiese della Tavola Valdese, l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia.*

Come precedentemente visto, viene individuato il ruolo importante giocato dall'incremento della popolazione straniera detenuta rispetto ad un accentuarsi del pluralismo religioso in carcere.

Le due principali confessioni praticate all'interno degli istituti penitenziari sono il cattolicesimo e l'islam, a seguire si rileva una componente ortodossa, una protestante prevalentemente di matrice evangelica, e solo in minima parte culti di Testimoni di Geova, Buddismo, Induismo, Sikhismo.

L'ingresso in carcere dei ministri di culto non cattolici è vincolato dalla richiesta da parte di uno o più detenuti interessati (e quindi soggetta a un'autorizzazione del direttore), mentre ai detenuti cattolici, questo diritto è "assicurato" dalla presenza costante (e retribuita) del cappellano.

L'accesso al carcere dei ministri di culto e rappresentanti di confessioni diverse da quella cattolica è, ad oggi, regolamentata in Italia su tre livelli legislativi (D.P.R. n. 230/2000 art. 58). *Il primo regola i rapporti tra lo Stato e le singole confessioni disciplinate da Intese (art. 7 Costituzione).*⁴⁷

Il secondo riguarda la concessione di "nulla-osta" da parte del Ministero dell'interno, Direzione Centrale Affari di Culto" in favore di specifiche richieste di ingresso e il terzo riguarda la possibilità che i rappresentanti delle comunità religiose entrino in carcere avvalendosi dell' art. 17 dell' O.P. in quanto figure comprese tra gli operatori appartenenti alla comunità esterna che collaborano

47

Tale situazione riguarda le comunità: Tavola valdese, Assemblee di Dio in Italia (ADI), Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI), Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI), Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI). In data 7 agosto 2012, inoltre, la Gazzetta Ufficiale pubblica 3 leggi che si riferiscono alle Intese con tre ulteriori Confessioni religiose, ovvero ortodossi, apostolici e mormoni. Esistono poi Intese firmate e non ancora approvate con legge, che riguardano: Chiesa Apostolica in Italia, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, Unione Buddista italiana (UBI), Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) (modificativa dell'Intesa firmata il 29 marzo 1993 ed approvata con legge 12 aprile 1995, n.116). I relativi disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, sono stati presentati al Senato ed è in corso l'iter di approvazione (http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/intese_indice.html).

all'azione rieducativa promuovendo lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Plausibile diventa anche la condizione che vi siano detenuti osservanti non portati a richiedere in prima persona la presenza del proprio ministro di culto, ma una volta appresa la sua presenza all'interno dell'istituto, non esitano a rivolgersi ad esso.

Da ciò si può desumere che, l'ingresso del ministro di culto può determinare un incremento del numero dei detenuti che chiedono di incontrarlo indipendentemente dalla domanda iniziale.⁴⁸

Riassumendo, la presenza di guide religiose non cattoliche nel carcere è possibile:

- Nel caso le confessioni religiose abbiano stipulato con lo Stato un'Intesa;
- Quando singoli culti abbiano ottenuto il “nullaosta” da parte del Ministero dell'Interno;
- In applicazione all'art. 17 dell'O.P. che prevede la possibilità di accesso al carcere ad esterni che svolgono in modo volontario attività di carattere rieducativo e risocializzazione per i detenuti.

Quest'ultima modalità è di gran lunga la preferita in quanto prende le sembianze di un escamotage e in alcuni casi ha dato il via a delle buone pratiche di collaborazione che non possono, però, non dipendere dal perdurare di circostanze favorevoli che hanno permesso loro l'attuazione a cominciare

⁴⁸

L'assistenza religiosa in carcere. Diritti e diritto al culto negli istituti di pena del Lazio, rapporto di ricerca realizzato dall'Università di tor Vergata, Roma, con il contributo del Garante regionale dei diritti dei detenuti della Regione Lazio

dal contributo volontario dei promotori, quasi sempre sprovvisti di sostegno economico. Si approfondirà questo concetto nel prossimo capitolo.

Ma chi sono i ministri di culto per l'ordinamento giuridico?

La definizione più generale attribuita, dal linguaggio comune e legislativo a tale *“appartenenza confessionale qualificata”*⁴⁹ è quella di ministro del culto che individua, all'interno di una comunità di fedeli di una determinata confessione religiosa, quei soggetti che sono investiti di funzioni e (o) uffici particolari.

Tali soggetti si caratterizzano per l'esercizio di “una potestà spirituale, di magistero, o di giurisdizione su una porzione di fedeli, o comunque, di appartenenti al culto”.⁵⁰

Di fatto, il ministro di culto è chi, o con competenza territoriale o per incarico affidatogli dalla confessione, è preposto ad una comunità di fedeli, si prende cura della loro spiritualità, presiede alla celebrazione dei riti, ha riguardo dell'edificio di culto, stabilisce con i fedeli un rapporto di fiducia conseguente allo svolgimento delle sue funzioni e provvede alla diffusione del messaggio religioso proprio della confessione appartenente.

Al di là della dimensione spirituale, il ministro di culto è una persona che parla col detenuto e di questo c'è una grande domanda in carcere.

Passate impostazioni culturali generano ancora molte difficoltà e rendono ancor oggi problematica, a livello giuridico, la disciplina della pratica religiosa nelle carceri. Alcuni aspetti più pratici e di tipo organizzativo sono tra questi problemi

⁴⁹ BOTTA R., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Torino, 1998, p. 172.

⁵⁰ 5 CARDIA C., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna, 1996, p. 293

come gli spazi e luoghi di assistenza e ogni carcere, a livello nazionale, li gestisce come meglio crede e in base alle loro possibilità.

3.3 Spazi e luoghi di assistenza

Parlare di spazi e luoghi significa parlare di un bisogno umano insito che corrisponde a quello della demarcazione che ha la funzione di mantenere l'integrità dell'individuo.

Quando parliamo di spazio pensiamo subito a quello corporeo perché è il corpo che stabilisce le dimensioni e l'ordine nello spazio; è il corpo da cui nascono le relazioni spaziali.

Nel carcere, come si può ben immaginare, i concetti di spazio e luogo assumono un valore ben diverso, sono le prime privazioni a cui possiamo contrapporre il concetto di libertà, infatti la pena detentiva è soprattutto una questione di spazio. Tra le molte conseguenze di una condanna penale c'è la limitazione della libertà di andare e venire e la costrizione in uno spazio limitato.

La Costituzione italiana assegna al carcere il compito di riabilitare e reinserire il detenuto nella società e perché ciò avvenga c'è bisogno di riempire i suoi "spazi", in questo caso mentali, di attività formative, lavorative e anche di supporti psicologici e spirituali.

Tornando, quindi, al diritto dell'assistenza religiosa negli istituti penitenziari si cercherà di capire come vengono organizzati e gestiti i luoghi per gli incontri e le funzioni religiose.

*La particolare situazione delle carceri d'Italia, impone che il governo dello spazio si confronti quotidianamente con i caratteri dell'emergenza e dell'insostenibilità legati al sovraffollamento e all'inadeguatezza delle strutture.*⁵¹

In quasi tutti gli istituti penitenziari italiani, di norma, si trova almeno una cappella cattolica mentre i culti non cattolici trovano a fatica degli spazi ospitali. Solo in pochissimi casi troviamo dei locali riservati ai culti islamico e buddista.

Per grandi celebrazioni (Ramadam) e feste (di impronta cattolica) spesso vengono usate palestre o sale teatro, mentre la regola prevede che incontri e riti di altre confessioni vengano luogo in salette condivise con altri operatori o in concomitanza con altre attività e, nei peggiore dei casi, nelle celle stesse.

*“Parlare del diritto di uno spazio al culto significa qualcosa di più che un'adeguata estensione di superficie. Gli spazi sacri hanno una propria grammatica, delle proprie regole per così dire, alcune universali altre specifiche in base alle tradizioni. Gli spazi dedicati al culto dovrebbero essere, per quanto possibile, collocati in aree lontane da rumori e frastuoni, protette e separate (per quanto in carcere pur sempre sorvegliabili), possono prevedere la presenza di specifici simboli e oggetti sacri, la necessità della vicinanza di servizi igienici per abluzioni rituali, una specifica organizzazione dello spazio interno, e così via dicendo”.*⁵²

In generale possiamo riscontrare, nelle carceri italiane, una certa variabilità di soluzioni rispetto alla dimensione spaziale del diritto alla professione religiosa

⁵¹ L'assistenza religiosa in carcere. Diritti e diritto al culto negli istituti di pena del Lazio, rapporto di ricerca realizzato dall'Università di tor Vergata, Roma, con il contributo del Garante regionale dei diritti dei detenuti della Regione Lazio

⁵² S. La riccia, Minoranze in Europa, in Enc. Dir. V, agg. 2001, pag. 762

nelle varie strutture e la debolezza che nel complesso connota l'offerta di spazi per i riti e la preghiera da parte delle istituzioni.

CAPITOLO 4

IL VANGELO DIETRO LE SBARRE

4.1 Le associazioni di volontariato

Il carcere, in tutta la sua accezione, è visto dall'opinione sociale come luogo di punizione, isolamento, ma per la Costituzione italiana diventa anche luogo di rieducazione e talvolta di redenzione, ordinamento sancito attraverso l'art. 27 principio secondo cui la pena deve tendere al recupero del reo.

La pena, dunque, dovrebbe consistere soprattutto in un'occasione di riabilitazione e di recupero.

D'altra parte, *“ le leggi e le istituzioni penali di una società democratica hanno senso se sono tese al recupero di chi ha sbagliato, se operano in funzione dell'affermazione e sviluppo della sua dignità.”*⁵³

53

C.M. Martini, *Sulla Giustizia*, cit., pag.36

Purtroppo, come scrive l'ex magistrato Gherardo Colombo *“la condizione carceraria, per il sovraffollamento, la violenza fisica e psicologica, è di una durezza inconcepibile per chi la vive e questa violenza incoraggia tutt'altre tendenze che il desiderio di riabilitarsi.”*⁵⁴

La struttura carceraria è notevolmente complessa e risente del clima sociale e politico presente in un determinato periodo storico. A livello di percezione pubblica e sociale il suo funzionamento è poco conosciuto tra cui l'aspetto di come i detenuti vengono accolti e quali siano le tutele sia psicologiche che sanitarie attuate al suo interno.

Uno dei presupposti atti alla rieducazione del reo è la partecipazione della società al loro trattamento che raggruppa diverse modalità regolamentate dall'ordinamento penitenziario. Tra le diverse forme di partecipazione si presenterà quella delle associazioni di volontariato penitenziario.

E' molto importante oggi la presenza e il ruolo del volontariato in carcere, in modo particolare quello di ispirazione cristiana, espressione della carità evangelica, poco appariscente, ma con radici profonde.

L'accesso dei volontari in carcere è reso possibile dagli art. 17 e 78 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, norma sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitate della libertà affermando che: *“la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando e organizzando la partecipazione dei privati, di istituzioni e associazioni pubbliche o private all'azione rieducativi. Rende possibile che siano ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le*

⁵⁴

G. Colombo, *Il perdono responsabile, perché il carcere non serve a nulla*, ediz. Saggi Ponte delle grazie 2013

*direttive del magistrato di sorveglianza, sul parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo un concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera".*⁵⁵ La nostra Costituzione, quindi, riconosce e tutela il fenomeno associativo in ogni sua forma, anzi, ne favorisce la promozione.

Le associazioni forniscono assistenza di diversa natura e tipologia e rappresentano per il detenuto un ponte tra il carcere e l'esterno. Ogni singola associazione presenta un organigramma e il lavoro che viene svolto, oltre lo stare accanto al detenuto durante il periodo della sua pena, consiste nell'ascolto quotidiano, nella assegnazione di indumenti, in aiuti materiali e nel facilitare i rapporti con le proprie famiglie.

*Il singolo volontario, all'interno di ogni associazione, svolge con spirito di carità e di dono il proprio servizio e portano quell'umanità che stenta ad esserci e che il detenuto cerca, e spesso per il volontario questa esperienza di dono diventa formativa.*⁵⁶

Molte persone rifiutano l'idea che qualcuno possa nutrire attenzioni e provare sentimenti di fraterna compassione verso chi ha ucciso, rubato, violentato, spacciato droga, imbrogliato. *I carcerati sono tra le persone meno amabili, tra i più detestabili se si pensa al male che hanno commesso e al dolore inflitto alle loro vittime, ma è necessario ricordarsi anche che in carcere ci sono tante persone innocenti, vittime di errori giudiziari e che, attualmente in Italia, oltre il*

⁵⁵

Legge 26 Luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulle esecuzioni delle misure private e limitate della libertà), art. 17

⁵⁶

Teresa Michiara, *Viaggio in un carcere italiano*, Paoline, Milano 2003

*41% è in attesa di giudizio e le statistiche dichiarano che oltre la metà di questi imputati, al termine dei processi sarà prosciolta perché non colpevole.*⁵⁷

Tra i progetti che le associazioni di volontariato portano avanti troviamo, non meno importante, quello dell'evangelizzazione, incontri con questa realtà, nello specifico faccia a faccia con i detenuti, che non passano senza lasciare traccia.

*Le lettera agli Ebrei 13:3 delle Sacre scritture recita: “Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni di carcere”⁵⁸. Questo verso pone il carcerato al cuore della comunità cristiana e fa entrare i suoi fratelli in empatia con lui: “come se foste suoi compagni di carcere”.*⁵⁹

Le associazioni di volontariato intendono dunque stare accanto ai reclusi, offrendo il loro aiuto necessario a guardare in faccia il male commesso e a vivere la detenzione come occasione di una nuova comprensione di sé, di liberazione interiore e di riconciliazione con se stessi, con gli altri e con il Signore.

*Nello stesso tempo sono anche impegnate a divulgare nella comunità civile e in quella religiosa l'attenzione verso il mondo del carcere e la realtà che c'è all'interno, affinché sia riconosciuta la dignità di ogni persona e dunque anche quella del carcerato e siano custoditi i diritti umani di tutti, anche di coloro che la giustizia degli uomini condanna alla detenzione.*⁶⁰

In definitiva, le associazioni di volontariato penitenziario che scelgono di entrare in questa realtà per divulgare l'evangelo dopo un'adeguata formazione specifica, si impegnano a dare il loro contributo per umanizzare le carceri assumendosi la

⁵⁷ Cfr. “Avvenire”, Pianeta carceri, sul sito web www.avvenire.it

⁵⁸ La Sacra Bibbia, lettera agli Ebrei 13:3

⁵⁹ L. Minicardi, *Le opere di misericordia*, cit. pag. 57

⁶⁰ Antonio Spagnoli, *Il vangelo dietro le sbarre, un'esperienza di annuncio in carcere*. Libreria Editrice Vaticana 2014

responsabilità di provare a far riaffiorare quella nostalgia di vita, quella fame di Dio che ogni persona ha nel proprio cuore.

Di seguito si vedranno nello specifico le dinamiche interiori che portano i detenuti ad accettare e a ricercare un aiuto spirituale.

4.2 Percorso di riscoperta della fede

Le persone detenute che i volontari incontrano hanno nomi e storie diverse, sempre dolorose, molti volti segnati dalla sofferenza a volte dall'incarcerazione e altre dal male provocato alle loro vittime e alle loro famiglie anch'esse coinvolte, anche se solo marginalmente, nella loro pena.

In genere sono persone povere, semianalfabete, emarginate, straniere con un grande desiderio di parlare con qualcuno che riconosca in loro la dignità di persona che il reato commesso non ha cancellato, ma che di rado viene riconosciuta all'interno del carcere.

Quasi sempre sono uomini che si interrogano sul senso della propria vita e sulla possibilità di poterle dare una nuova direzione con un cambio di rotta decisivo tale da poterla far diventare degna di poter essere vissuta per se stesso e per gli altri.

Si percepisce chiaramente che i detenuti incontrati dai volontari religiosi hanno nostalgia di un qualcosa che poteva essere e non è stato.

Tendenzialmente, chi desidera incontrare un ministro di culto non lo fa perché vuole riempire uno spazio di tempo, ma lo fa perché spinto da un vero desiderio e da una voglia di esprimersi e confrontarsi con la Parola.

In questo caso, la Parola portata è una parola di libertà, di speranza e negli incontri coi detenuti si cerca di incoraggiarli, di alleggerirli e di farli volare mentalmente al di fuori delle mura con lo Spirito di Dio e per loro diventa un incontro vero, reale e non un incontro con secondi fini.

Il ministro di culto, durante il suo percorso spirituale col detenuto, tende anche a collaborare con altre figure come gli psicologi e in molti casi anche gli psichiatri, supportando e facilitandone il lavoro.

I ministri di culto, i gruppi di associazioni e di riscoperta della fede offrono la disponibilità di una relazione interpersonale seria, vissuta con semplicità e gratuità, un'amicizia nella quale la fede è messa al centro.

Sono molte le testimonianze di conversione di fede nella realtà carcerari, tutte con una loro storia ma tutte accomunate da una stessa condizione e sentimento.

La perdita di speranza è inevitabile, soprattutto quando si è rinchiusi da molti anni e si diventa amari e pessimisti nei confronti dell'umanità e non si è più identificati attraverso un nome ma con un numero che li porta inevitabilmente alla disidentificazione di se stesso, alla perdita della propria personalità e scopo di vita.

Attraverso un cammino di ricerca spirituale molti, però, hanno ritrovato la loro libertà all'interno di quel recinto avendo la consapevolezza che un Altro si interessa a loro, insieme alla compagnia di un gruppo che li aiutano a riconoscerLo e questo rende loro la vita più serena anche se reclusi.

Spesso si tende a ridurre il carcere a luogo fisico con all'interno dei corpi e il più delle volte ci si sofferma sui luoghi, spazi, servizi igienici, cibo, tutti aspetti

importanti ma non più di quello che emerge da quei corpi, silenzio, pensieri, desideri. In quest'ottica il carcere diventa quindi un luogo di sentimenti, di emozioni, di relazioni facendo assumere così alla sistemazione fisica un significato diverso.

Gli stati d'animo riescono a trasformare gli ambienti, “ *se è non è possibile cambiare il mondo muta il tuo umore* ”.⁶¹

È così che quel sentimento di speranza e di certezza dati dall'accettazione della presenza di Dio nelle loro vite li porta a considerarsi liberi pur vivendo in una prigione.

Se ognuno, entrando in una situazione carceraria pensasse in termini di affetti e di emozioni, il carcere riparerrebbe molti dei suoi limiti.

4.3 Intervista al ministro di culto Avventista del 7° giorno Lamantia Daniele (Parma)

A breve verrà riportata un'intervista fatta al pastore della chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno attivo presso la comunità di Parma, La Mantia Daniele, persona e ministro di culto che stimo molto per il suo operato e missione cristiana.

Da molti anni si dedica alla cura spirituale dei detenuti nel carcere di Parma e riporterà, attraverso le sue risposte, quali siano i problemi, i sentimenti e le

⁶¹

<https://www.leduecitta.it/index.php/teatro/613-archivio/2001/luglio-agosto-2001/235-il-carcere-luogo-di-sentimenti-235>

aspettative che animano la sua missione all'interno degli istituti penitenziari sintetizzando, con la sua esperienza personale e diretta, quanto esplicitato fin ora.

Io: Come ministro di culto Avventista fai un servizio pastorale anche presso le carceri del tuo distretto? Presso quali? C'è una differenza organizzativa da un carcere all'altro?

D.L.: Attualmente sono un ministro di culto attivo presso il carcere di Parma da quasi 10 anni.

Per esperienza posso dirti che ogni carcere è diverso...ho lavorato quattro anni a Lecce che è di massima sicurezza e a Potenza, in questo caso, al Femminile.

Generalmente le regole sono nazionali ma poi in realtà ogni struttura penitenziaria ha regole interne diverse per orari di accesso e di sensibilità verso i ministri di culto non cattolici.

È quindi molto importante come ci si presenta e come ci si "muove" all'interno non dando per scontato che l'Intesa tra la nostra Chiesa e lo Stato sia una panacea al muro della diffidenza o a varie forme di pregiudizi.

Anche la presenza di cappellani incide nel loro modo di accettare o meno la mia presenza che a volte è vista come una ingerenza.

Io: Qual è il tuo compito e per quali motivi presti questo servizio per i detenuti?

Ci sono richieste? Hai situazioni da potermi esporre?

D.L.: Il compito di un ministro di culto si divide in tre diversi aspetti:

- **Celebrazione:** organizzare il momento del culto di adorazione non sempre nel giorno da noi celebrato (sabato) e garantendo una presenza mensile.
- **Catechesi:** studio biblico e tematico per argomento in gruppo.

- **Confessione:** dato il nostro credo noi pastori avventisti sostituiamo la confessione come sacramento con il colloquio individuale.

Se ci sono richieste, spesso non vengono segnalate o per ignoranza o per negligenza, o meno spesso, per volontà di non confliggere con cappellani, preti e suore. Se non ci sono, comunque il ministro di culto avventista si può proporre all'Istituto secondo le indicazioni della Intesa esistente. Nel mio caso ho iniziato con una richiesta specifica arrivata dopo la mia iniziativa di presentarmi alla direzione e agli educatori. Da quel momento ho strutturato un lavoro di testimonianza e poi di evangelizzazione.

Io: Come si struttura il colloquio spirituale? E in quali ambienti?

D.L.: Il colloquio può essere richiesto o proposto e spesso le attività di vario genere, che il Ministro di culto svolge, ne diventa la vetrina.

Nel corso degli anni ho portato programmi di dialogo ecumenico, celebrazioni legate al tema del Natale o della Pasqua, celebrazioni della SPUC, incontri culturali e non come danza ebraica, la musica nel cinema, la luce della pace di Betlemme, concerto di musica e concerto di canti della corale della chiesa avventista di Parma, programmi di approfondimento sul creazionismo e l'evoluzionismo con due film grazie al contributo delle chiese del Ticino e molti altri programmi.

Altra possibilità è quella di rispondere a delle esigenze del carcere e naturalmente dei detenuti.

Come chiesa abbiamo donato gli strumenti per una aula di informatica con la collaborazione di un docente di informatica dell'ITIS di Parma che è anche membro della comunità locale. Acquistato diversi bancali di acqua per i detenuti in occasione di una estate particolarmente torrida e altro...ogni attività è stata occasione per farci conoscere e perché i detenuti chiedessero il colloquio. Attualmente ho 10 detenuti fissi e altri che sono più saltuari.

Io: Quali bisogni riscontri in queste persone? Quali sono le tue impressioni sui loro bisogni e quanto pensi siano associati alla loro condizione?

D.L.: Generalmente il detenuto cerca di capire cosa puoi fare per lui e quindi è pericoloso assecondare richieste o fare promesse. Il Ministro di culto deve essere preparato e capace di gestire le varie situazioni. Ma se si fa bene il proprio ministero si riesce a rispondere ai bisogni spirituali e morali delle persone che vivono in una situazione complessa e delicata che porta a volte i più deboli ad autolesionismo fino al suicidio. Questo dramma in modo particolare riguarda i disabili.

I bisogni sono di diversa natura. Possono essere di trovare un interlocutore che possa aiutarli a gestire i vari problemi, che gli faccia comprendere che il tempo a disposizione può e deve essere usato in una prospettiva di nuovo inserimento nel tessuto sociale a partire dall'aspetto della formazione professionale. Ad esempio la chiesa Avventista di Parma è capofila di un progetto in essere che promuove la professionalità alberghiera realizzando una cucina professionale che servirà per la ristorazione esterna ed interna ed in particolare per i bisognosi della città.

Naturalmente molti di loro possono avere problemi ad acquistare beni primari o di consumo dato che molte famiglie non posso garantire loro un mensile e a differenza di quanto si crede, il carcere non è gratis!

Io: Quale potere ha la Bibbia in questo contesto? Puoi parlarmi di un Dio dei più deboli?

D.L.: La Bibbia è un libro...il suo potere sta in chi legge il testo considerandolo come la lettera di Dio o nel caso, degli operatori del carcere, sta nella consacrazione e spiritualità del Ministro di culto. Detto questo posso assicurarti che molti di loro hanno fatto vere esperienze di conversione e questo lo si comprende quando il detenuto matura il senso di responsabilità e il pentimento

accettando la pena come giusta. Generalmente ogni detenuto si dichiara innocente anche quando è palese la colpa.

Il Dio di cui loro hanno bisogno è il Dio che si è fatto uomo e che si rivolge soprattutto ai più deboli...è il Cristo, ad esempio, che sulla croce parla con il ladrone che lo conduce al pentimento e alla piena riabilitazione.

Non dire al condannato che la sua pena è esagerata o che il perdono è indipendente dalla personale responsabilità, ma che quando comprendiamo chi siamo Lui è pronto a sollevarci dalla polvere.

Io: Quanto pensi che questo percorso per lui/lei sia stato di conforto, di aiuto e supporto? Ci sono state conversioni al termine del tuo operato?

D.L.: Credo che sia stato sempre molto utile ma non sempre la persona è pronta al cambio di confessione di fede o non sempre il percorso può essere catechetico. Mi capita di incontrare anche non cristiani, agnostici e atei. Ma anche questi mostrano nel loro comportamento di aver beneficiato del cammino proposto.

Si alcune sono state una grande gioia per me o per il collega che ha raccolto il frutto. Ma la conversione non sempre coincide con il battesimo...anzi quando un detenuto è disponibile a veloci cambiamenti è sempre il caso di preoccuparsi sia come educatori e sia come Ministri di culto.

Io: Quali sono i sogni e le aspettative dei detenuti una volta usciti dal carcere?

D.L.: Per il detenuto che si è convertito, riabilitato e che desidera reinserirsi nel tessuto sociale non ci sono sogni...nel senso che aspirano a poter vivere serenamente una nuova vita con i propri familiari, con la propria famiglia, se sono sposati, o eventualmente di farsene o rifarsene una; dipende dalla pena subita, da quanti anni è durata e da quanti anni ha chi esce. Tutti quindi

desiderano una casa e un lavoro...non hanno progetti ambizioni ma spesso si sono impegnati molto ed hanno conseguito il diploma, delle specializzazioni professionali o anche una laurea e, in qualche caso, non solamente il diploma di laurea ma il dottorato.

4.4 Storie di redenzione

L'uomo riesce a cambiare e convertirsi perché c'è qualcun altro che riesce a svincolarlo dalle sue colpe e portarlo al perdono per se stesso.

Ogni uomo è responsabile personalmente e umanamente dei propri sbagli, ma certe volte, dietro quell'uomo si cela un qualcuno che ha bisogno di essere salvato.

In generale, un uomo riesce a convertirsi e a cambiare vita perché trova nel suo cammino qualcuno che lo accoglie, che costruisce un ponte e riesce a raggiungere il suo cuore.⁶²

Alcune storie arrivano dal carcere di Poggioreale, detenuti che, attraverso il “Progetto carcere” degli amici dell’Azione cattolica della diocesi di Napoli, hanno trovato una speranza cristiana.

Le parole di Giovanni, le poesie di Michele e di Gennaro e le preghiere di Pedro e di Salvatore e i testi di altri detenuti letti durante i gruppi di incontro (i nomi sono di fantasia per salvaguardare la privacy degli autori), sono frutti di un percorso interiore, raccontano storie di liberazione, sono indici di una conversione che inizia a presentarsi nella loro vita.⁶³

Le loro parole esprimono chiaramente il desiderio di rialzarsi, di cambiare e una volta usciti di farcela a non ricadere negli stessi errori del passato, a “uscire dal tunnel per ritrovare il piacere e la gioia di una vita rinata con tutti i suoi valori: la famiglia, l’amicizia, la libertà, la speranza”.⁶⁴

⁶² S. Natoli, *Rivista fos., Ponti: uomini e culture nell'era della globalizzazione*, pag. 68

⁶³ Antonio Spagnoli, *Il vangelo dietro le sbarre, un'esperienza di annuncio in carcere*. Libreria editrice Vaticana 2014

⁶⁴ E. Damoli, *Società, Chiesa e volontariato: messaggi dal carcere*, cit., pag 16

Sono parole di uomini che riprendono a sperare, che hanno voglia di riassumersi le proprie responsabilità sia in famiglia che in società e impegnano tutti ad ogni livello a sostenere concretamente questo loro desiderio di redenzione pur non dimenticandosi che questa società, durante i loro anni di reclusione, ha continuato ad evolversi.

Ruolo imprescindibile per questi uomini lo ha avuto la speranza considerata uno dei doni più preziosi della vita che permette di andare avanti anche quando la situazione che si vive non offre molte opportunità. Il compito fondamentale della speranza, in ambito psicologico, è il supportare la motivazione, motore delle azioni, perché senza speranza cade ogni possibilità di cambiamento.

Altra forte testimonianza arriva da Andrea Volpe, uno dei killer e capo indiscusso delle bestie di Satana, un gruppo di giovani che negli anni '90 è stato responsabile di 3 omicidi e un suicidio indotto in nome del Diavolo e con l'aiuto di droghe massicce.

Durante il suo internato arriva la testimonianza della sua rinascita: *“La fede mi ha cambiato la vita. Quando si riconoscono i propri sbagli e ci si è pentiti profondamente lasciando entrare Cristo nella propria vita, allora la trasformazione in positivo è sorprendente. La svolta e la rinascita come una persona nuova sono avvenute con la mia conversione a Cristo e successivamente con il mio incontro con il dott. Leonardo De Chirico, ministro di culto evangelico della chiesa Battista riformata, incontri che porto avanti tutt'ora ogni mese dal 2008. Questi incontri hanno contribuito fortemente alla mia crescita sia come persona che spiritualmente, alla scoperta di valori etici e morali che avevo perso. La fede mi ha cambiato la vita, me l'ha stravolta, rendendomi un uomo migliore, non solo interiormente ma anche esteriormente.”*⁶⁵

Nel carcere di Ferrara, dove fu rinchiuso nel 2005 per gli omicidi commessi, ha continuato i suoi studi fino al diploma e successivamente ha dichiarato: *“Ho cominciato a leggere avidamente la Bibbia e a meditare su quanto leggevo. Ho letto anche trattati di teologia esegetica: volevo*

⁶⁵

<https://www.fanpage.it/attualita/andrea-volpe-la-bestia-di-satana-si-e-convertita-a-dio-questa-e-la-mia-rinascita/>

conoscere sempre più questo Dio così amorevole contro il quale avevo in passato così assiduamente combattuto. Intanto che la mia crescita spirituale procedeva, doveva crescere anche la mia cultura: così mi sono iscritto alle superiori, al liceo di scienze sociali. Ho conseguito il diploma e ho deciso di non fermarmi qui. Lo studio biblico e quello scolastico accrescevano in me un forte senso dei diritti e dei doveri, ho compreso la necessità del rispetto delle regole e degli altri, ho acquisito un forte senso dei valori etici e morali. Così mi sono iscritto all'Università di Ferrara, scegliendo come corso di laurea scienze filosofiche dell'educazione". ⁶⁶

E' difficile giudicare se siano vere o false le sue affermazioni o se fossero solo mirate ad uno sconto della pena o a ulteriori permessi, certo è che quello che scrive è sorprendente.

Oggi Andrea Volpe ha 44 anni, è uscito dal carcere dopo aver scontato la pena di 16 anni, abbraccia la chiesa Evangelica ed è in cerca di lavoro.

Di storie di conversioni a Dio di criminali ce ne sono a migliaia, di chi deve scontare un ergastolo e ha trovato in Lui un senso di pace, di serenità e di accettazione e di chi invece, alla fine della sua pena, deve affrontare una nuova realtà, una nuova società e l'amministrare la libertà richiede impegno perché mette in discussione ciò che si era e ciò che si vuol diventare.

CONCLUSIONE

Nel susseguirsi dei secoli la funzione del carcere in Italia ha assunto diverse forme e ogni regione e carcere al suo interno ha un suo sistema amministrativo e una sua struttura organizzativa tali da rendere alcune carceri "vivibili" e altri distruttivi soprattutto dopo il fenomeno del sovraffollamento

⁶⁶

Chiara Prazzoli, *Lettere dell'assassino*, editore Ledizioni, collana informant-Long Form Journalism, Luglio 2015

che impedisce l'attuazione dei programmi trattamentali e il rispetto dei più elementari diritti del detenuto.

Il carcere deve mirare a responsabilizzare, deve dare quella libertà possibile da avere in reclusione, dare la possibilità di entrare in dialogo con altri detenuti, di poter svolgere attività e passioni e questo renderebbe la vita al suo interno più facile e senza dubbio rieducativa e non punitiva. La Costituzione, quindi, tende al recupero del reo.

Non ci si dimentica però che il carcere è il luogo di reclusione di individui allontanati dalla società perché reputati pericolosi e nocivi per la stessa. Da una parte si hanno sentimenti di vendetta, quei sentimenti cosiddetti di “pancia” in cui si vuol intervenire in maniera giustizialista nei confronti di persone che hanno commesso reato, dall'altra parte si è consapevoli che la giustizia non può essere amministrata da un singolo, ma da un'autorità superiore, in questo caso lo Stato che, per quanto sia complicato trovare dei metodi per vivere in una “casa” di reclusione, tende comunque alla rieducazione e al rispetto della dignità e vita dell'uomo, facendo sì che gli istinti più bassi dell'uomo quali la vendetta, la giustizia vendicativa, non si realizzino.

L'assistenza spirituale viene ancora vista come uno dei diritti “secondari” e peggio tutelati nei penitenziari non rendendosi conto che al suo interno spesso ci sono uomini che si interrogano sul senso della propria vita, alla luce di un bilancio esistenziale poco positivo e spesso totalmente negativo, e sulla possibilità di darle una nuova direzione, di imprimere una svolta, di rendere la propria vita degna di esser vissuta.

Spesso la fede e la scienza vengono viste in antitesi quando il loro connubio invece è naturale, non si possono separare perché l'essere umano è persona bio-psico-sociale aperto al trascendente.

L'uomo ha un corpo con la sua fisiologia e i suoi meccanismi biologici, una dimensione psichica fatta di equilibri emotivi e sono relazione cioè l'individuo è inserito in un contesto relazionale e

sociale che influenza e che a sua volta viene influenzato. Infine ha dentro di sé una dimensione spirituale che riguarda la ricerca di senso e valori qualsiasi fede venga coltivata.

Come membro della Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno, dove viene insegnata l'importanza della grazia salvifica, del perdono e della cura dei più deboli in Spirito, ho voluto argomentare e dare risalto alla difficoltà vissuta nelle carceri, sia dal lato dei detenuti che dal lato dei ministri di culto, nel ricevere e dare una speranza, quella speranza, che possa portare alla salvezza sia interiore che esteriore dell'essere umano colpevole.

BIBLIOGRAFIA

- Antonio Spagnoli, Il vangelo dietro le sbarre, un'esperienza di annuncio in carcere. Libreria Editrice Vaticana 2014.
- Botta R., Manuale di diritto ecclesiastico, Torino, 1998.
- Botta, R., (2008) Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e rivendicazioni identitarie nell'autunno dei diritti, Giappichelli, Torino, p. 43.

- C.M. Martini, (2002) Sulla Giustizia.
- Cardia C., Manuale di diritto ecclesiastico, Bologna, 1996.
- Cesare Beccaria (1766) Cap. VII, Dei delitti e delle pene.
- Cfr. S. Zimbelli, (2001) La religione nel sistema penale e tra le mura del carcere in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica” n. 2.
- Chiara Prazzoli, (2015) Lettere dell’assassino, editore Ledizioni, collana informant-Long Form Journalism.
- Coscienza e Libertà, (2014) Organo ufficiale dell’Associazione Internazionale per la Difesa della Libertà Religiosa, L’assistenza spirituale nei luoghi di cura e di reclusione, n.48.
- D.Lgs. 22/6/1999 n.230 riguardante il riordino della medicina penitenziaria, che costituisce attuazione del principio sancito dall’art.32 della Costituzione in materia di diritto alla salute.
- Di Gennaro G., Breda R., La Greca G., Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione. Commento alla Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni
- E. Damoli, (2005) Società, Chiesa e volontariato: messaggi dal carcer, in M. Lidia Schettino (a cura di), Nostalgia d’innocenza. Lettere dal carcere. Bologna.
- Fabio Delicato, (2002) Profilo Criminale, edizione Melagrana.

- Francesca Vinello, (2012) *Il Carcere, sociologia del penitenziario*, edizione Carocci.
 - G. Colombo, (2013) *Il perdono responsabile, perché il carcere non serve a nulla*, ediz. Saggi Ponte delle grazie.
- G. Di Gennaro, R. Breda, G. La Greca, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione. Commento alla Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni... op. cit., pp. 170-171.*
- Gazzaniga M. S. (2006), *La mente etica*, Edizioni Codice, Torino
 - Gemma Marotta, (2004) *Teorie criminologiche – Da Beccaria al post moderno*.
 - Gianandrea Serafin, (2012) *L'interpretazione del crimine: criminologia, devianza e controllo sociale*.
 - Guy Geltner, (2012) *La prigione medievale, una storia sociale*. Edizione Viella.
 - Hauser M. (2007), *Menti morali. Le origini naturali del bene e del male*, Il Saggiatore, Milano.
 - Holyst B. (1994), *Kryminologia*, Wydawnictwa Prawnicze PWN Warszawa.
 - L. Minicardi, (2015) *Le opere di misericordia*, cit. pag. 57
 - *L'assistenza religiosa in carcere. Diritti e diritto al culto negli istituti di pena del Lazio, rapporto di ricerca realizzato*

dall'Università di tor Vergata, Roma, con il contributo del
Garante regionale dei diritti dei detenuti della Regione Lazio

- La riccia, S., (2001) Minoranze in Europa, in Enc. Dir. V, pag. 762
- La Sacra Bibbia, Genesi 39:20, La Nuova Diodati, revisione 1991/'03, edizione La Buona Novella.
- La Sacra Bibbia, lettera agli Ebrei 13:3, La Nuova Diodati, revisione 1991/'03. edizione La Buona Novella.
- Marchetti, P. (2012) Contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto. www.treccani/enciclopedia/cesarelombroso/
- Melossi, D. e Pavarini, M. (2018) “Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario (XVI- XIX sec.)” op cit pag 34, pag 87.
- Merzagora Betsos, I., Reati e responsabilità, 2012
- Michael, R., Weisser, (1989) Criminalità e repressione nell'Europa moderna, Bologna, Il Mulino, p.60, p. 94
- Michiara, T., (2003) Viaggio in un carcere italiano, Paoline, Milano.
- Nania, R., Ridola, P., (2001) La protezione della riservatezza e l'inviolabilità della corrispondenza, ne I diritti costituzionali, Vol. 1 Giappichelli, p. 417

- Natoli, S., Rivista fos., Ponti: uomini e culture nell'era della globalizzazione, pag. 68

Neppi Modana G., (1976) **Vecchio e nuovo nella riforma dell'ordinamento penitenziario**, in Cappelletto M., Lombroso A. (a cura di), **Carcere e società**, Marsilio Editori, Venezia, pp. 68-70; Grevi V. , **Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma**, in Grevi V. (1981) (a cura di), **Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario**, Zanichelli, Bologna, , p. 6 e ss.; Fassone E. (1980), **La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria**, Il Mulino, Bologna.

Papasso, S.I., (2016) **La tutela della libertà religiosa nelle carceri**, in **Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale**, Rivista telematica (www.statoechiese.it).

- Ruotolo, M., op.cit. 19, Cap II, cap V.
- Rusche, G. e Kirchheimer, O.,(1984) “Pena e struttura sociale”, op. cit. pag. 237
- Stracciari, A. – Bianchi, A. – Sartori G. (2010), **Neuropsicologia forense**, il Mulino, Bologna.
- Wegner, D. (2002), **The Illusion of conscious will**, The MIT Press, Cambridge, Ms. (USA).
- Weisser, M., (1989) “Criminalità e repressione nell'Europa moderna”, op cit pag. 145.

SITOGRAFIA

- 77 Ministero della Giustizia, Diritti dei detenuti,
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_7.wp aprile 2016
- Cfr. “Avvenire”, Pianeta carceri, sul sito web www.avvenire.it
- <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/op/opitaliano.htm#ART19>
- <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/op/opitaliano.htm#ART26>
- <https://www.fanpage.it/attualita/andrea-volpe-la-bestia-di-satana-si-e-convertita-a-dio-questa-e-la-mia-rinascita/>
- <https://www.leduecitta.it/index.php/teatro/613-archivio/2001/luglio-agosto-2001/235-il-carcere-luogo-di-sentimenti-235>
- http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/intese_indice.html/
- https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=19
- <http://www.rivistadignitas.it/reati-e-responsabilita/>
- www.senato.it, La Costituzione, Articolo 32
- WWW.TRECCANI.ENCICLOPEDIA.CESARELOMBROSO/
- www.wikipedia.org/wiki/prigione/

